Intervento al Seminario di ASTRID su

Le linee guida per la riforma della Rai

Roma, 1° febbraio 2007

Alessandro Pace

Nel mio intervento intendo affrontare un solo punto specifico, che però mi sembra centrale ed ineludibile. Alludo alla «specialità» dei principi che dovrebbero governare il «modo d'essere» della programmazione del servizio pubblico radiotelevisivo.

Tali principi furono, com'è noto, previsti negli ultimi anni del monopolio radiotelevisivo statale, essendo stati introdotti, nella scia dei «sette comandamenti» contenuti nella sentenza n. 225 del 1974 della Corte costituzionale, dall'art. 1, commi 1 e 2 della legge n. 103 del 1975. Secondo tali disposizioni (espressamente abrogate dalla legge n. 112 del 2004) la programmazione del servizio pubblico avrebbe dovuto tendere «ad ampliare la partecipazione dei cittadini e concorrere allo sviluppo sociale e culturale del Paese in conformità ai principi sanciti dalla Costituzione»; «(l)'indipendenza, l'obiettività e l'apertura alle diverse tendenze politiche, sociali e culturali, nel rispetto delle libertà garantite dalla Costituzione» avrebbero dovuto essere «principi fondamentali della disciplina del servizio pubblico radiotelevisivo». Era il c.d. «pluralismo interno», a cui la Corte costituzionale avrebbe alluso nella sentenza n. 826 del 1988 per differenziarlo nettamente dal «pluralismo esterno».

Venuto meno il monopolio statale radiotelevisivo, il Parlamento, nell'art. 2 della legge n. 223 del 1990 ritenne di poter estendere quegli stessi principi all'emittenza privata senza considerare che una cosa è il servizio pubblico radiotelevisivo, che - come si legge in svariate sentenze della Corte di cassazione, prima, e della Corte costituzionale, poi, - deve essenzialmente perseguire obiettivi di interesse generale e quindi si muove in un'ottica funzionale, altra cosa è l'emittenza privata, la quale si muove, in linea di principio, in un'ottica di libertà (artt. 21 e 41 Cost), ancorchè temperata dal fatto che essa utilizza l'etere, e cioè una risorsa pubblica. Il che fonda la legittimita di specifici, ma limitati, obblighi «editoriali», quali ad esempio la *par condicio* (così anche la Corte cost., sent. n. 284 del 2002).

Nella stessa linea confusa e mistificante della legge Mammì - del tutto disattesa nella prassi - si è purtroppo mosso il Parlamento anche con la legge Gasparri. L'art. 3 della legge legge n. 112 del 2004, nel riaffermare, ancor più enfaticamente della stessa legge n. 223 del 1990, i principi di obiettività, completezza, lealtà e imparzialità dell'informazione, di apertura alle diverse opinioni e tendenze politiche, sociali, culturali, religiose, la salvaguardia del patrimonio culturale, artistico e ambientale ecc., lo fa come se questi principi potessero valere in egual misura nei confronti sia dell'operatore pubblico che di quelli privati. Il che determina, a ben vedere, un effetto contrario a quello (forse) voluto dal legislatore.

Tralascio, per brevità, di ripetere in questa sede le ragioni per cui tali principi sono praticamente inefficaci nei confronti delle emittenti private, escluso ciò che riguarda la *par condicio* in periodo elettorale e la tutela dei terzi (e in particolare dell'età evolutiva). Ritengo invece che tali principi siano appropriati con riferimento alle trasmissioni del servizio pubblico, le quali, come già detto, dovrebbero essenzialmente perseguire l'interesse generale.

Tuttavia, omologandosi la disciplina dell'informazione pubblica a quella privata, si è paradossalmente inviato un messaggio improprio ai giornalisti del servizio pubblico, che è il seguente: se l'informazione privata deve seguire gli stessi principi di quella pubblica, i giornalisti del servizio pubblico hanno tutto il diritto di ritenere di potersi comportare come i

loro colleghi privati. Con il che si dimentica la specificità del servizio pubblico anche a fini informativi, la qual cosa è, nei fatti, sotto gli occhi di tutti.

Ma v'è di più. Se con riferimento all'attività giornalistica le indicazioni legislative appaiono ambigue, addirittura del tutto carenti sono le indicazioni che ci provengono dalla legge n. 112 del 2004 per ciò che riguarda il «modo d'essere» della programmazione culturale, d'intrattenimento, sportiva ecc. del servizio pubblico radiotelevisivo.

Ovviamente, siamo tutti d'accordo con il Ministro Gentiloni che, per avere una televisione di qualità, si debba necessariamente recidere il nesso tra contenuti programmatori e livello di *audience*. Ma, pur ammesso che si riesca a perseguire un siffatto importante obiettivo, resta comunque fermo che, oggi come oggi, non esistono, nella legge, principi specificamente applicabili alla radiotelevisione pubblica per ciò che riguarda i settori diversi dall'informazione.

Se è vero che le trasmissioni del servizio pubblico debbono presentare, come sottolineato dal Parlamento europeo, «un insieme equilibrato di intrattenimento, cultura, divertimento ed informazione», la specificità del servizio pubblico radiotelevisivo dovrebbe imporsi in tutti i settori in cui opera, e cioè sempre. E quindi come ripugna al buon senso che i giornalisti del servizio pubblico possano comportarsi come «signori della radio» ed utilizzare il mezzo pubblico per la diffusione delle proprie personali opinioni (Trib. cost. federale tedesco, sent. n. 30 del 1971), altrettanto sembra potersi ritenere per la stessa programmazione d'intrattenimento. Proprio perché la programmazione Rai «entra in tutte le case» (e lo si voglia o no, esplica di fatto una funzione «formativa» - e quindi culturale - oltre che informativa e di intrattenimento), il «pluralismo interno», se applicato alle trasmissioni di intrattenimento leggero, dovrebbe escludere il turpiloquio, la gratuità volgarità e la satira disonorante tanto delle persone private quanto di quelle preposte a cariche pubbliche e quindi la benevola considerazione di tali comportamenti da parte dei c.d. conduttori dei programmi.

In altre parole, mentre i «limiti contenutistici» sembrerebbero, a mio parere, dover essere gli stessi sia per le trasmissioni pubbliche che per quelle private - tali limiti essendo rinvenibili nelle norme, purché costituzionalmente legittime, penali e civili (ad esempio, gli aberranti processi televisivi a carico di chi ancora non è condannato con sentenza definitiva, dovrebbero, in quest'ottica, essere dovunque e comunque vietati…) -, ciò che invece dovrebbe caratterizzare le trasmissioni del servizio pubblico sono i «limiti modali» che vanno identificati, per usare solo due parole, nella sensibilità e nel buon gusto ... Il che, nel mondo d'oggi, potrebbe far addirittura sorridere, ma che in fondo - a ben vedere - non è altro che il rispetto per la persona dell'utente «passivo», che spesso è addirittura un soggetto «debole».

Ne consegue che distinguere le trasmissioni di servizio pubblico, come fanno gli artt. 6, comma 4, e 17 della legge n. 112 del 2004, limitandosi a identificare «gli ulteriori e specifici compiti e obblighi di pubblico servizio» assegnati alla concessionaria pubblica, non sembra sufficiente. Anzi, una siffatta impostazione implica una conseguenza altrettanto paradossale di quella che discende dalla mistificante redazione dell'art. 3 della legge Gasparri. Ai sensi delle norme citate, gli obblighi a carico della concessionaria pubblica sembrerebbero consistere nel solo «*an*» della prestazione, da parte della Rai, di quei dati servizi e non anche nel «*quomodo*»; e cioè del «come» essi saranno concretamente realizzati. Né si obietti che a questo aspetto del problema potrebbe provvedere il contratto di servizio. Dovrebbe infatti essere intuitivo che la «caratterizzazione» del servizio pubblico radiotelevisivo è compito del Parlamento e non del Governo.